



COLDIRETTI
GIOVANI IMPRESA

Regolamento

Approvato dall'Assemblea Nazionale di Coldiretti Giovani Impresa
il 9 giugno 2008 e dal Consiglio Nazionale della Confederazione
Nazionale Coldiretti il 17 luglio 2008



Regolamento

Coldiretti Giovani Impresa

TITOLO 1

Disposizioni Generali

Articolo 1

- 1.1 Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto della Confederazione Nazionale Coldiretti, l'attività di Coldiretti Giovani Impresa, di seguito in forma abbreviata Giovani Impresa.
- 1.2 Giovani Impresa è una articolazione organizzativa costituita nell'ambito della Confederazione Nazionale Coldiretti, della quale è parte integrante.
- 1.3 L'attività di Giovani Impresa si ispira ai principi e alle finalità indicate agli articoli 1, 2 e 3 dello Statuto Confederale.
- 1.4 A Giovani Impresa aderiscono di diritto i giovani tra i 18 ed i 30 anni di età compiuti, che siano associati a Coldiretti, ai sensi dell'articolo 2.1 dello statuto confederale e degli statuti delle federazioni socie.
- 1.5 Giovani Impresa segue l'organizzazione verticale della Confederazione e, pertanto, ha come essa un'articolazione locale, provinciale, regionale e nazionale.
- 1.6 L'articolazione territoriale e l'attività di Giovani Impresa sono sinergiche e costituiscono il valore aggiunto giovane per il raggiungimento dei comuni scopi associativi di Coldiretti.

Finalità

Articolo 2

2.1 Giovani Impresa si prefigge di:

1. promuovere la crescita socio-culturale, professionale, imprenditoriale e sindacale dei giovani che operano in agricoltura, nelle attività connesse e nell'agroalimentare;
2. incentivare l'imprenditorialità dei giovani, ispirandola a principi di eticità con particolare riguardo alla sicurezza alimentare, alla tutela dell'ambiente e del



paesaggio, al lavoro, al rispetto/benessere degli animali, anche rivolgendosi ai giovani con età inferiore a 18 anni che siano interessati al mondo agricolo e allo sviluppo sostenibile e competitivo dei territori;

3. valorizzare un rapporto di corretta e completa informazione, trasparenza e lealtà con il cittadino e il consumatore;

4. sviluppare e valorizzare le potenzialità dell'impresa agricola multifunzionale, anche attraverso la formazione permanente dei giovani che operano in agricoltura, nelle attività connesse e nell'agroalimentare;

5. contribuire all'elaborazione delle strategie e all'azione dell'organizzazione, attraverso la partecipazione dei giovani alla vita organizzativa e la realizzazione di attività ed eventi.

6. promuovere, ai vari livelli, la partecipazione attiva dei giovani alla vita dell'organizzazione, nonché la loro presenza all'interno di enti, istituti e associazioni – anche internazionali – ove si trattino questioni che riguardino il mondo agricolo e lo sviluppo del territorio.

TITOLO 2

Livello Provinciale

Assemblea provinciale

Articolo 3

3.1 L'Assemblea provinciale è composta dal Delegato provinciale e dai rappresentanti di Giovani Impresa eletti nelle articolazioni sezionali e/o zonali del relativo ambito territoriale, così come costituite ai sensi dei vigenti Statuti delle Federazioni provinciali Coldiretti.

3.2 L'Assemblea provinciale si riunisce, ordinariamente, una volta all'anno o ogni qualvolta il Delegato provinciale o il Comitato provinciale ne ravvisino la necessità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto. L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta del Presidente della Federazione provinciale Coldiretti.

3.3 L'Assemblea è convocata a cura del Delegato provinciale, almeno quindici giorni prima della data della riunione; l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

3.4 L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto di voto; in seconda convocazione, che può aver luogo



anche nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.

- 3.5 L'Assemblea provinciale è presieduta dal Delegato provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Delegato più anziano di età presente. In mancanza l'Assemblea nomina un proprio presidente.
- 3.6 E' Segretario dell'Assemblea provinciale il Segretario provinciale di Giovani Impresa.
- 3.7 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente dell'Assemblea.
- 3.8 Le modalità di votazione sono, di volta in volta, stabilite dall'Assemblea stessa. Le elezioni alle cariche di Giovani Impresa devono sempre aver luogo con il sistema di votazione segreta.
- 3.9 Della adunanza è redatto il verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 4

4.1 L'Assemblea provinciale esercita le seguenti attribuzioni:

1. individuare, nell'ambito delle strategie e delle direttive delle Federazioni di riferimento, le esigenze e le istanze che riguardano più da vicino i giovani che operano in agricoltura, nelle attività connesse e nell'agroalimentare dell'ambito territoriale di riferimento, indicarne le soluzioni e deliberare le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità di Giovani Impresa; le delibere a cui essa addiuvare saranno presentate alla Federazione provinciale Coldiretti ed al Comitato regionale di Giovani Impresa;
2. approvare il programma annuale di attività presentato dal Comitato provinciale;
3. eleggere nel suo seno il Delegato provinciale;
4. eleggere nel suo seno il Comitato provinciale;
5. revocare il mandato al Delegato provinciale e/o al Comitato provinciale con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.



Comitato provinciale

Articolo 5

- 5.1 Il Comitato provinciale è composto dal Delegato provinciale e da un numero variabile da 4 a 16 componenti eletti dall'Assemblea provinciale.
- 5.2 Il Comitato provinciale di Giovani Impresa dura in carica quattro anni, si riunisce ordinariamente ogni bimestre o tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Delegato provinciale, o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Comitato regionale di Giovani Impresa o dal Presidente della Federazione provinciale Coldiretti.
- 5.3 La convocazione deve essere comunicata ai componenti il Comitato provinciale entro sette giorni dalla data della riunione; in caso di urgenza il termine predetto potrà essere ridotto a tre giorni.
- 5.4 Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nel giorno fissato per la prima, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
- 5.5 Il Comitato provinciale è presieduto dal Delegato provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice delegato più anziano di età presente.
- 5.6 E' segretario del Comitato provinciale il Segretario provinciale di Giovani Impresa.
- 5.7 Il Comitato provinciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, stabilendo di volta in volta il sistema di votazione; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Delegato.
- 5.8 Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Delegato e dal Segretario.

Articolo 6

- 6.1 Il Comitato provinciale di Giovani Impresa adempie ai seguenti compiti:
 1. predisporre il programma annuale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale di Giovani Impresa;
 2. elaborare i programmi per la formazione dei soci, in coerenza con la strategia formativa della federazione di riferimento;
 3. organizzare giornate di studio e riunioni, allo scopo di migliorare la preparazione sociale, sindacale e imprenditoriale dei giovani imprenditori agricoli;
 4. promuovere attività di formazione e informazione sui temi che riguardano i giovani che operano in agricoltura, nelle attività connesse e nell'agroalimentare;
 5. regolamentare l'attività ed il funzionamento delle articolazioni sezionali di Giovani Impresa di cui all'articolo 3.1 del presente regolamento nel proprio ambito territoriale.



6. eleggere tra i propri componenti i rappresentanti all'Assemblea regionale di Giovani Impresa nel numero stabilito dal Comitato Regionale ai sensi dell'articolo 13 comma 6 del presente regolamento.

Delegato provinciale

Articolo 7

- 7.1 Il Delegato provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.
- 7.2 Egli presiede l'Assemblea provinciale e il Comitato provinciale di Giovani Impresa.
- 7.3 Il Delegato provinciale designa fra i componenti del Comitato provinciale due Vice Delegati.
- 7.4 Designa, le rappresentanze di Giovani Impresa presso organismi politici, amministrativi e tecnici.
- 7.5 Il Delegato provinciale funge da raccordo tra l'attività di Giovani Impresa e le scelte e le direttive strategiche della Federazione di riferimento.
- 7.6 Il Delegato provinciale cessa dalla carica esclusivamente nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento.
- 7.7 Il Delegato provinciale fa parte di diritto dell'Assemblea regionale, del Comitato regionale e dell'Assemblea nazionale di Giovani Impresa nonché dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva della Federazione provinciale Coldiretti.

Segretario provinciale

Articolo 8

- 8.1 Il Segretario provinciale di Giovani Impresa è nominato dal Consiglio Direttivo della Federazione provinciale, d'intesa con il Delegato provinciale di Giovani Impresa.
- 8.2 Il Segretario collabora con il Delegato all'attività di Giovani Impresa; partecipa - con diritto di parola - alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato provinciale, redige i verbali delle sedute e li firma, unitamente al Delegato. Si avvale delle strutture e delle competenze della Federazione provinciale nell'espletamento delle sue mansioni.



Livello interprovinciale

Articolo 9

9.1 Qualsiasi riferimento contenuto nel presente regolamento al livello provinciale è da intendersi applicabile anche alle Federazioni interprovinciali.

TITOLO 3

Livello Regionale

Assemblea regionale

Articolo 10

10.1 L'Assemblea regionale è composta dal Delegato regionale, dai Delegati provinciali pro-tempore e dai rappresentanti all'Assemblea medesima eletti tra i componenti del Comitato provinciale in un numero variabile da 3 a 9 determinato dal Comitato Regionale, in proporzione al peso associativo delle singole realtà territoriali.

10.2 Partecipano altresì, all'Assemblea, con diritto di parola, tutti i Segretari provinciali di Giovani Impresa.

10.3 L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno o ogni qualvolta il Delegato regionale o il Comitato regionale ne ravvisino la necessità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto. L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta del Presidente della Federazione regionale Coldiretti.

10.4 L'Assemblea è convocata a cura del Delegato regionale, almeno quindici giorni prima della data della riunione; l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

10.5 L'Assemblea regionale è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto di voto; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, l'Assemblea regionale è valida qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.

10.6 L'Assemblea regionale è presieduta dal Delegato regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Delegato più anziano di età presente. In mancanza l'Assemblea regionale nomina un proprio presidente.

10.7 E' Segretario dell'Assemblea regionale il Segretario regionale di Giovani Impresa.



- 10.8 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente dell'Assemblea.
- 10.9 Le modalità di votazione sono, di volta in volta, stabilite dall'Assemblea regionale stessa. Le elezioni alle cariche di Giovani Impresa devono sempre aver luogo con il sistema di votazione segreta.
- 10.10 Della adunanza è redatto il verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 11

11.1 L'Assemblea regionale esercita le seguenti attribuzioni:

1. deliberare, nell'ambito delle strategie e delle direttive delle Federazioni di riferimento, le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità di Giovani Impresa a livello regionale; le delibere a cui essa addiviene saranno sottoposte al Comitato nazionale di Giovani Impresa;
2. approvare il programma di attività annuale predisposto dal Comitato regionale;
3. eleggere nel suo seno il Delegato regionale;
4. revocare il mandato al Delegato regionale con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

Comitato regionale

Articolo 12

- 12.1 Il Comitato regionale di Giovani Impresa è composto dal Delegato regionale e dai Delegati provinciali pro-tempore.
- 12.2 Si riunisce ordinariamente ogni bimestre o tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Delegato regionale, ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, o dal Comitato nazionale di Giovani Impresa, o dal Presidente della Federazione regionale Coldiretti.
- 12.3 La convocazione deve essere comunicata ai componenti il Comitato entro sette giorni dalla data della riunione; in caso di urgenza il termine predetto potrà essere ridotto a tre giorni.
- 12.4 Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nel giorno fissato per la prima, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.



12.5 Il Comitato regionale è presieduto dal Delegato regionale o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Delegato più anziano di età presente.

12.6 E' segretario del Comitato regionale il Segretario regionale di Giovani Impresa.

12.7 Il Comitato regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, stabilendo di volta in volta il sistema di votazione; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Delegato regionale.

12.8 Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Delegato e dal Segretario.

Articolo 13

13.1 Il Comitato regionale di Giovani Impresa adempie ai seguenti compiti:

1. coordinare le attività dei Comitati provinciali di Giovani Impresa;
2. predisporre il programma annuale delle attività regionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea regionale di Giovani Impresa;
3. elaborare i programmi per la formazione dei soci, in coerenza con la strategia formativa della federazione di riferimento;
4. promuovere attività di formazione e informazione sui temi che riguardano i giovani che operano in agricoltura, nelle attività connesse e nell'agroalimentare;
5. progettare e realizzare iniziative di comunicazione per la diffusione e condivisione dei temi relativi a Giovani Impresa in ambito agricolo e nei confronti del cittadino consumatore.
6. determinare il numero di rappresentanti provinciali in assemblea regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del presente regolamento.

13.2. Il Comitato regionale, su proposta del Delegato regionale, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto presenti, può chiedere al Delegato nazionale interventi nei riguardi dei Comitati provinciali, qualora questi operino in contrasto con le direttive regionali ovvero in caso di funzionamento irregolare degli organi.

Delegato regionale

Articolo 14

14.1 Il Delegato regionale è eletto dall'Assemblea regionale tra i propri componenti, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

14.2 Egli presiede l'Assemblea regionale e il Comitato regionale di Giovani Impresa.

14.3 Il Delegato regionale designa, fra i componenti del Comitato regionale, due Vice Delegati.

14.4 Designa le rappresentanze di Giovani Impresa negli organismi politici, amministrativi e tecnici a livello regionale.



- 14.5 Il Delegato regionale rappresenta Giovani Impresae ne dirige e coordina l'attività. Funge da raccordo tra l'attività di Giovani Impresa e le scelte e direttive strategiche della Federazione di riferimento.
- 14.6 Il Delegato regionale cessa dalla carica esclusivamente nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento.
- 14.7 Il Delegato regionale fa parte di diritto dell'Assemblea nazionale e del Comitato nazionale di Giovani Impresa, nonché dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva della Federazione regionale Coldiretti.

Segretario regionale

Articolo 15

- 15.1 Il Segretario regionale di Giovani Impresa è nominato dal Consiglio Direttivo della Federazione regionale Coldiretti, d'intesa con il Delegato regionale di Giovani Impresa.
- 15.2 Il Segretario collabora con il Delegato all'attività di Giovani Impresa, partecipa - con diritto di parola – alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato regionale, redige i verbali delle sedute e li firma, unitamente al Delegato regionale. Si avvale delle strutture e delle competenze della federazione regionale nell'espletamento delle sue mansioni.
- 15.3 Egli ha, altresì, il compito di coordinare le Segreterie provinciali di Giovani Impresa.

TITOLO 4

Livello Nazionale

Assemblea nazionale

Articolo 16

- 16.1 L'Assemblea Nazionale è composta dal Delegato Nazionale, dai Delegati provinciali e regionali pro-tempore di Giovani Impresa.
- 16.2 Ai componenti l'Assemblea di cui al primo comma del presente articolo, che rappresentano federazioni provinciali con un numero di giovani superiore a 350 associati, solo ed esclusivamente in occasione della nomina o del rinnovo, parziale o totale degli organi nazionali di Giovani Impresa spettano due voti.



- 16.3 Il numero dei giovani associati per federazione viene attribuito annualmente sulla base dell'ultima campagna associativa conclusa e contabilizzata in via definitiva dalla Confederazione.
- 16.4 Partecipano altresì all'Assemblea nazionale, con diritto di parola, tutti i Segretari regionali di Giovani Impresa.
- 16.5 L'Assemblea nazionale si riunisce, ordinariamente, una volta all'anno o ogni qualvolta il Delegato o il Comitato nazionale ne ravvisino la necessità, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto. L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta del Presidente della Confederazione Nazionale Coldiretti.
- 16.6 L'Assemblea è convocata a cura del Delegato nazionale, almeno quindici giorni prima della data della riunione; l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
- 16.7 L'Assemblea nazionale è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto di voto; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, l'Assemblea nazionale è valida qualunque sia il numero dei componenti con diritto di voto presenti.
- 16.8 L'Assemblea nazionale è presieduta dal Delegato nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Delegato più anziano di età presente. In mancanza l'Assemblea nazionale nomina un proprio presidente.
- 16.9 E' Segretario dell'Assemblea nazionale il Segretario nazionale di Giovani Impresa.
- 16.10 Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente dell'Assemblea.
- 16.11 Le modalità di votazione sono, di volta in volta, stabilite dall'Assemblea nazionale stessa. Le elezioni alle cariche di Giovani Impresa devono sempre aver luogo con il sistema di votazione segreta.
- 16.12 Della adunanza è redatto il verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Articolo 17

17.1 L'Assemblea nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

1. deliberare, in accordo con le strategie e le direttive confederali, le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità di Giovani Impresa;
2. approvare il programma di attività annuale predisposto dall'Esecutivo nazionale;
3. apportare modifiche al presente Regolamento su proposta del Comitato nazionale; le stesse devono essere deliberate con la presenza di almeno due



terzi dei componenti l'Assemblea e il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

4. eleggere nel suo seno il Delegato nazionale;

5. eleggere nel suo seno l'Esecutivo nazionale;

6. revocare il mandato al Delegato nazionale e/o ai componenti dell'Esecutivo nazionale con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

Comitato Nazionale

Articolo 18

18.1 Il Comitato nazionale è costituito dal Delegato nazionale, dall'Esecutivo nazionale e dai Delegati regionali pro-tempore di Giovani Impresa.

18.2 Il Comitato nazionale si riunisce ordinariamente ogni sei mesi o ogni qual volta il Delegato nazionale ne ravvisi la necessità, oppure ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal Presidente della Confederazione Nazionale Coldiretti.

18.3 La convocazione deve essere comunicata ai componenti il Comitato nazionale entro sette giorni dalla data della riunione; in caso di urgenza il termine predetto potrà essere ridotto a tre giorni.

18.4 Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nel giorno fissato per la prima, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.

18.5 Il Comitato nazionale è presieduto dal Delegato nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Delegato più anziano di età presente.

18.6 E' segretario del Comitato nazionale il Segretario nazionale di Giovani Impresa

18.7 Il Comitato nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, stabilendo di volta in volta il sistema di votazione; in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Delegato nazionale.

18.8 Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Delegato e dal Segretario.

Articolo 19

19.1 Il Comitato nazionale di Giovani Impresa adempie ai seguenti compiti:

1. coordinare l'attività dei Comitati regionali di Giovani Impresa;

2. elaborare i programmi generali per la formazione dei dirigenti di Giovani Impresa;



3. promuovere attività di formazione e informazione sui temi che riguardano i giovani che operano in agricoltura, nelle attività connesse e nell'agroalimentare allo scopo di migliorarne la preparazione imprenditoriale, sociale e sindacale.
4. progettare e realizzare iniziative di comunicazione per la diffusione e condivisione dei temi relativi a Giovani Impresa in ambito agricolo e nei confronti del cittadino consumatore.
5. proporre all'Assemblea eventuali modifiche del Regolamento di Giovani Impresa;
6. disporre, su proposta del Delegato nazionale, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto presenti, interventi nei riguardi dei Comitati regionali, qualora questi operino in contrasto con le direttive regionali ovvero in caso di funzionamento irregolare degli organi.
7. delegare all'Esecutivo nazionale taluni dei propri compiti ad eccezione di quelli previsti ai numeri 5 e 6 del presente articolo.

Esecutivo nazionale

Articolo 20

- 20.1 L'Esecutivo nazionale è composto dal Delegato nazionale, che lo presiede, e da otto membri.
- 20.2 L'Esecutivo nazionale dura in carica quattro anni. I suoi membri, ad eccezione del Delegato Nazionale, sono rieleggibili una sola volta. L'esecutivo si riunisce tutte le volte che il Delegato nazionale lo ritiene opportuno.
- 20.3 I componenti dell'esecutivo decadono nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento. Essi, ad esclusione del Delegato nazionale, decadono inoltre automaticamente nel caso di loro cessazione dalla carica di Delegato pro tempore delle federazioni di riferimento.
- 20.4 I componenti dell'esecutivo cessati dalla carica a qualsiasi titolo, vengono sostituiti dal Comitato nazionale mediante cooptazione nell'ambito dei componenti l'assemblea di cui al primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento. I componenti dell'esecutivo così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che provvederà alla eventuale ratifica o a una diversa nomina.
- 20.5 I componenti dell'esecutivo cooptati o nominati durante l'esercizio restano in carica sino alla scadenza naturale degli organi.
- 20.6 Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà dei componenti, e le delibere vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Delegato.



20.7 La convocazione deve essere comunicata ai componenti l'esecutivo almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a due giorni.

20.8 E' Segretario dell'Esecutivo il Segretario nazionale di Giovani Impresa.

Articolo 21

21.1 L'Esecutivo nazionale di Giovani Impresa adempie ai seguenti compiti:

1. attuare le delibere dell'Assemblea nazionale e del Comitato nazionale;
2. predisporre il programma annuale delle attività nazionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale di Giovani Impresa;
3. collaborare col Delegato per attuare le finalità proprie di Giovani Impresa;
4. esercitare le deleghe conferite dal Comitato nazionale.

Delegato nazionale

Articolo 22

22.1 Il Delegato nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale tra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e non è rieleggibile. Egli rappresenta Giovani Impresa e ne dirige e coordina l'attività.

22.2 Il Delegato nazionale presiede l'Assemblea nazionale, il Comitato nazionale e l'Esecutivo nazionale.

22.3 Il Delegato nazionale designa fra i componenti dell'Esecutivo nazionale i due Vice Delegati e le rappresentanze di Giovani Impresa presso gli organismi politici, amministrativi e tecnici.

22.4 Il Delegato nazionale funge da raccordo tra l'attività di Giovani Impresa e le scelte e direttive strategiche della Confederazione Nazionale Coldiretti.

22.5 Il Delegato nazionale cessa dalla carica esclusivamente nel caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento.

22.6 Il Delegato nazionale fa parte di diritto dell'Assemblea nazionale e del Consiglio nazionale della Confederazione Nazionale Coldiretti.

22.7 Il Delegato nazionale nominato durante l'esercizio resta in carica sino alla scadenza naturale degli organi.

22.8 L'accettazione della carica di Delegato Nazionale determina la decadenza dello stesso dalla carica di delegato pro-tempore della Federazione di riferimento.



Segretario nazionale

Articolo 23

- 23.1 Il Segretario nazionale di Giovani Impresa è nominato dalla Giunta Esecutiva Confederale, d'intesa col Delegato nazionale di Giovani Impresa.
- 23.2 Il Segretario attua, in collaborazione con il Delegato nazionale e l'Esecutivo nazionale, le delibere dell'Assemblea e del Comitato nazionale.
- 23.3 Il Segretario sovrintende al funzionamento della Segreteria nazionale e partecipa, con diritto di parola, all'Assemblea nazionale, alle riunioni del Comitato nazionale e dell'Esecutivo e ne firma i verbali unitamente al Delegato.
- 23.4 Il Segretario nazionale di Giovani Impresa coordina le Segreterie regionali di Giovani Impresa.

TITOLO 5

Criteria per la composizione degli organi, eleggibilità e incompatibilità

Criteria per la composizione degli organi

Articolo 24

- 24.1 Le Assemblee provinciali e regionali di Giovani Impresa, in relazione alle diverse realtà organizzative territoriali, hanno la facoltà di costituire organi esecutivi.

Incompatibilità e decadenza

Articolo 25

- 25.1 Tutte le cariche sociali di Giovani Impresa rispettano i criteri di incompatibilità di cui all'articolo 31 dello Statuto della Confederazione Nazionale Coldiretti.
- 25.2 I delegati ed i componenti i Comitati ad ogni livello territoriale decadono nel caso di perdita della qualifica di socio Coldiretti.
- 25.3 Il delegato nazionale, i delegati regionali e i delegati provinciali, zionali e sezionali decadono in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2 del presente regolamento.



Eleggibilità

Articolo 26

26.1 Ai fini dell'elettorato passivo, i requisiti di cui all'articolo 1 comma 4 del presente regolamento devono essere posseduti al momento di ciascuna assemblea elettiva.

26.2 Per avere diritto all'elettorato passivo è necessario essere coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali o imprenditori agricoli che rappresentano legalmente o convenzionalmente società agricole professionali o cooperative agricole professionali.

Norma finale

Articolo 27

27.1 Il presente regolamento annulla e sostituisce tutte le norme contenute in tutti i precedenti regolamenti.

27.2 Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le norme statutarie Confederali e le disposizioni che di volta in volta verranno impartite dagli Organi della Confederazione Nazionale Coldiretti al Comitato nazionale di Giovani Impresa.

Norma transitoria

Articolo 28

28.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione del Consiglio Nazionale della Confederazione Nazionale Coldiretti.

28.2 Gli organi territoriali già eletti alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica sino al 31 agosto 2009, data entro la quale si deve procedere al rinnovo degli organi ai sensi del presente regolamento.

28.3 Il comma precedente non si applica all'esecutivo nazionale e al delegato nazionale già eletti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che restano in carica sino all'assemblea nazionale elettiva del novembre 2009.

28.4 In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 del presente regolamento, per la sola campagna 2008 possono aderire a Giovani Impresa i minorenni che ne abbiano fatto richiesta entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.